



# **Tribunale di Lagonegro**

## **Ufficio fallimentare**

**R.G. SOVR. 4/2017**

Il Giudice Delegato Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

vista la rimodulazione del piano del consumatore depositata in data 24/9/2018 dall'OCC alla luce delle indicazioni contenute nel decreto del 23/7/2018 col quale è stata sciolta la riserva assunta in data 18/7/2018,

riesaminati gli atti, ed in specie:

- a) La proposta del piano del consumatore ed i documenti ivi allegati,
- b) La relazione particolareggiata dell'OCC ex art 9 co 3bis l 3/2012
- c) Il decreto di fissazione udienza ex art 12bis l 3/2012
- d) Le rituali comunicazioni ai creditori,
- e) La pubblicità effettuata sui canali di comunicazione indicati dal giudice nel citato decreto.

**RITENUTO** che siano state rispettate le condizioni di legge di cui agli artt. 7,8, e 9 l 3/2012,

**RITENUTA** la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo ai debitori ai fini dell'ammissibilità al piano del consumatore,

**PRESO ATTO** che le contestazioni sollevate dal creditore Prestitalia possono dirsi superate in considerazione del nuovo piano depositato il quale comporta il pagamento integrale della rata relativa al contratto di cessione del quinto per i primi tre anni dall'omologazione, ed una facoltà per gli anni successivi la quale è ammissibile alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di merito, e condivise da questo giudice, riguardo ai rapporti tra contratto di cessione del quinto dello stipendio e legge 3/2012.

**P.Q.M.**

**Omologa** il piano del consumatore proposto da [REDACTED] e [REDACTED] così come predisposto dal gestore della crisi, alla cui relazione si rinvia, onerando l'OCC di darne notizia a mezzo pubblicità telematica ed altresì a vigilare sulla

notizia a mezzo pubblicita telematica ed altresì a vigilare sulla puntuale esecuzione del piano del consumatore


A tal fine, ai sensi dell'art 12ter, co 1, l. 3/2012 *"Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano"*, pertanto si dispone la cessazione di tutte le azioni esecutive *medio tempore* intraprese nei confronti dei debitori.

Lagonegro, 27 Settembre 2018

~~Il giudice~~  


Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

TRIBUNALE DI LAGONEGRO  
Depositato in Cancelleria  
Lagonegro, il 28 09 2018



# TRIBUNALE di LAGONEGRO

Ufficio della Volontaria Giurisdizione

Rimodulazione del Piano del consumatore del [REDACTED]

Procedimento di Volontaria Giurisdizione n° 4 / 2017 dott.ssa Giuliana Santa Trotta

\*\* \*\* \*

Relazione del Professionista Incaricato

*Raffaele Fasano*

\*\* \*\* \*

## **PREMESSA.**

Il Presidente del Tribunale di Lagonero con provvedimento del 15.09.2015 accoglieva il ricorso presentato dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED], procedendo così alla nomina dell'esperto designato, dott. Raffaele Fasano.

Il sottoscritto, con l'ausilio della parte, provvedeva a ripercorrere i momenti caratterizzanti la fase di indebitamento ed a modulare il "piano del consumatore", depositato poi in cancelleria in data 03.04.2017.

Nell'ultima udienza del 16.05.2018, della procedura in esame, per le osservazioni ivi sollevate, l'avvocato di parte debitrice, chiedeva al Giudice Delegato, dott.ssa Giuliana Santa Trotta, la possibilità di rimodulare il piano del consumatore già presentato. La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 30.05.2018. In tale udienza parte istante chiedeva un ulteriore rinvio, al fine di poter rimodulare il piano in vista degli accordi transattivi in corso, con Banca [REDACTED] e Banca [REDACTED]. La causa veniva rinviata all'udienza del 04.07.2018, e poi ancora all'udienza del 18.07.2018. In tale udienza, le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il Giudice si riservava.

In data 27.07.2018, veniva comunicato alle parti, il provvedimento-scioglimento di riserva, con il quale il Giudice disponeva la modifica del piano del consumatore, alla luce dei principi giurisprudenziali affermati nel suindicato provvedimento.

Ciò premesso l'avvocato [REDACTED] chiedeva all'OCC incaricato, di rimodulare il piano del consumatore.

I.

L'OCC richiamando integralmente il piano del consumatore depositato in data 03.04.2017, circa le osservazioni in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi di parte debitrice, procede alla rimodulazione del piano così come richiesto.

In via preliminare, si riporta la debitoria aggiornata nel modo che segue:



CREDITORE	NATURA DEL CREDITO	DEBITO	DEBITO RESIDUO
So.ca Service srl	Operazione di rientro	€ 13.980,00	€ 12.349,00
Prestitalia	Contratto di finanziamento	di € 48.360,00	€ 23.539,49
Prestitalia	Contratto di finanziamento	di € 36.360,00	€ 11.886,14
<b>Totale</b>			<b>€ 47.774,57</b>

### PIANO DEL CONSUMATORE.

Stante l'importo rimodulato, il piano del consumatore verrebbe ad essere così riformulato:

#### I FASE:

pagamento integrale delle due cessioni del V per i primi tre anni dal momento dell'omologa, ossia:

- Prestitalia Contratto di finanziamento € 36.360,00 € 11.886,14:  
- Proseguo cessione del V della rata di € 303,00 per 36 mesi per un totale di € 10.908,00;
- Prestitalia Contratto di finanziamento € 48.360,00 € 23.539,49:  
- Ripristino della cessione del V della rata di € 403,00 per 36 mesi per un totale di € 14.508,00;
- So.ca Service srl Operazione di rientro € 13.980,00 € 12.349,00:  
- pagamento rata di €100,00 per 36 mesi per un totale di € 3.600,00

#### II FASE

Falciidia della rimanente debitoria, trascorsi i termini di legge previsti:

- Prestitalia debito residuo dopo i tre anni dall'omologa. € 978,14 da falciidiare;
- Prestitalia debito residuo dopo tre anni dall'omologa : € 9.031,49 da falciidiare;
- So.ca Service debito residuo dopo l'omologa : € 8.749,00 da falciidiare.

La falciidia comprenderebbe anche il calcolo degli interessi, di cui comunque non si ha piena contezza.

## FATTIBILITA' DEL PIANO

Lo scrivente non può non sottolineare la notevole volontà della parte debitrice, di adempiere ai propri obblighi, resasi da subito disponibile al pagamento di una rata mensile di € 806,00.

Come già argomentato della relazione che ha preceduto la presente, i coniugi [REDACTED] sono monoreddito, ossia il sostentamento della loro famiglia si basa solo ed esclusivamente sulla stipendio della signora [REDACTED] che ammonta ad € 1.600,00.

Pertanto, stabilendo una rata mensile, per i prossimi tre anni, di €800,00 la famiglia [REDACTED] sarebbe costretta a vivere sotto la cosiddetta soglia di povertà così come determinata attraverso i parametri ISTAT.

La famiglia [REDACTED] pur di riconquistare la propria serenità familiare, si è resa disposta al pagamento di tale rata.

Per evitare però che tali sforzi siano resi vani, si chiede l'immediata sospensione della procedura di esecuzione immobiliare, pendente presso il medesimo Tribunale, nella persona del dott. De Piano, RGE [REDACTED] Procedura azionata dalla Banca [REDACTED] ma a cui la stessa ha rinunciato in data 31.05.2018, avendo i coniugi [REDACTED], nel mentre, soddisfatto la pretesa creditoria. Attualmente però la stessa procedura coinvolge Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Spa).

## IL ESDEBITAZIONE.

Come ampiamente argomentato nel piano del consumatore depositato il 03.04.2017, la debitoria complessiva della famiglia [REDACTED] comprende anche l'importo di € 159.830,22, debiti del sig. [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia Spa), che in quanto riconducibili alla sua precedente attività professionale non furono opportunamente inclusi.

Tuttavia, come già osservato nel primo piano del consumatore, essendo i coniugi [REDACTED], nel momento in cui i debiti sono stati contratti, in regime di comunione legale dei beni, gli stessi di fatto ricadono anche sulla sig.ra [REDACTED] tant'è che l'Agenzia Entrate Riscossione - ex Equitalia

spa - è potuta intervenire nella procedura esecutiva immobiliare ( RGE [redacted] azionata da Banca [redacted] al fine di sollevare la pretesa creditoria sul bene immobile di loro proprietà.

Per tale motivo, parte debitrice fa osservare all'OCC che intende azionare un ricorso ex art. 14 terdecies L.3/12 al fine di poter ottenere l'esdebitazione, non avendo i coniugi in questione, una capacità economica tale da soddisfare l'intera debitoria.

A parere di chi scrive, sia la vendita della casa sita in [redacted], che la stessa liquidazione della sig.ra [redacted] non saranno comunque sufficiente a saldare in toto anche la sola posizione verso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Inoltre, renderebbe vana l'intera procedura di sovraindebitamento, che non solo è diretta ad aiutare parte debitrice a saldare i debiti ma, soprattutto, ha la sua ratio nel "far ritrovare agli istanti, uno stile di vita dignitoso".

#### ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Raffaele Fasano iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza al n.511 sez.A

#### ESAMINATI

i documenti messi a disposizione dai debitori [redacted] e [redacted]

#### ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Con osservanza,

Lagonegro 22.09.2018

Il professionista

Raffaele Fasano

